

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022

715/2022/S/COM

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1233^a riunione del 27 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07, di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: GOP 35/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione

- (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 494/2021/E/com (di seguito: deliberazione 494/2021/E/com);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità (di seguito: Direttore DIEU) del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (di seguito: Direttore DSAI) 16 giugno 2022, DSAI/15/2022/com (di seguito: determinazione DSAI/15/2022/com);
 - il comunicato del 10 aprile 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, di "Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse alle Informazioni di stato relative alla separazione funzionale" (di seguito: comunicato del 10 aprile 2017).

FATTO:

1. Con il TIUF, l'Autorità ha previsto i principali obblighi di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi; in particolare l'articolo 23, comma 1, del TIUF prevede che le imprese esercenti una o più attività di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo TIUF sono tenute a fornire le Informazioni di stato e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
2. La deliberazione GOP 35/08 ha, tra le altre cose, disposto gli obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico prevedendo l'invio delle informazioni anagrafiche di cui all'articolo 4 della deliberazione medesima e, all'articolo 6, l'aggiornamento di tali informazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, fatta salva la facoltà dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all'articolo 23).
4. Con la determinazione del 10 aprile 2017, 4/2017 e con il comunicato del 10 aprile 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, l'Autorità ha dato avvio alla raccolta delle comunicazioni connesse alle Informazioni di stato.
5. Alcune società, tra cui CH4&POWER ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO (di seguito: CH4&POWER o società) non hanno adempiuto all'obbligo di invio delle predette informazioni.

6. Pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire tali informazioni, l'Autorità, con deliberazione 494/2021/E/com, ha intimato ad alcuni soggetti inottemperanti, tra cui CH4&POWER, di adempiere al citato obbligo o, in alternativa, di verificare la correttezza di quanto dichiarato nell'Anagrafica operatori dell'Autorità, entro e non oltre il 20 dicembre 2021.
7. Il termine previsto dalla suddetta deliberazione 494/2021/E/com è spirato senza che la società abbia provveduto ad adempiere ai citati obblighi.
8. Con determinazione DSAI/15/2022/com, l'Autorità ha, quindi, dato avvio, nei confronti di CH4&POWER, ad un procedimento per l'accertamento del mancato rispetto del punto 1 della deliberazione 494/2021/E/com e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
9. Con la medesima determinazione la società era stata invitata ad inviare le Informazioni di stato o a modificare quanto indicato nell'Anagrafica Operatori in merito all'attività svolta.
10. La comunicazione della determinazione DSAI/15/2022/com è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Regolamento Sanzioni, tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, stante l'indisponibilità dell'indirizzo PEC e l'infruttuosità del tentativo di trasmissione della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
11. Con nota del 6 ottobre 2022 (prot. Autorità 48022), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante p.t. della società (la precedente comunicazione effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della stessa non era infatti andata a buon fine).
12. Con nota del 26 ottobre 2022 (acquisita con prot. Autorità 53495), il legale rappresentante p.t. ha riscontrato la comunicazione delle risultanze istruttorie, limitandosi a rilevare la situazione di "sostanziale inoperosità delle società per inattività dell'assemblea".

VALUTAZIONE GIURIDICA:

13. Dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che la comunicazione della deliberazione di intimazione 494/2021/E/com, effettuata in data 23 novembre 2021, non si è perfezionata, per mancata consegna della stessa alla casella di posta elettronica certificata in indirizzo;
14. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di CH4&POWER

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/15/2022/E/com nei confronti di CH4&POWER ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO;
2. di comunicare il presente provvedimento a CH4&POWER ITALIA S.r.l. A SOCIO UNICO (P. IVA 08041800965), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale della società, sita in via Privata Cesare Battisti 2, 20122 Milano e al legale rappresentante p.t. della stessa, Stefania Canossi (C.F. CNSSFN64D46F205M), domiciliata in via Ugo Ojetti 42, 20151, Milano, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini